

COMUNE di ANCONA
CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
“SALONE CARLO URBANI” DI ANCONA. CIG: 6355072351

Art. 1 – Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo, privo di rilevanza economica, denominato “Salone Carlo Urbani”, ubicato in Ancona Via Flavia.

L'impianto è composto da palestra per il basket con tribuna, 3 locali magazzino, ufficio custode, spogliatoi squadre, spogliatoio arbitri e spogliatoio tecnici, locale infermeria, bagni per pubblico, ripostigli, locale caldaia e impianti ecc. meglio evidenziati nelle planimetrie, (allegati “A”, “B” e “C”), che costituiscono parte integrante del presente capitolato;

Attività praticabili : l'impianto è dedicato prevalentemente al basket attività di ginnastica.

La gestione consiste nell'organizzazione e nell'esercizio a rischio del Concessionario di tutte le attività praticabili nella struttura in conformità al presente capitolato speciale d'oneri e alla proposta organizzativa presentata in sede di gara.

Fanno carico al Concessionario la conduzione degli impianti tecnologici e il compimento di quanto necessario al loro funzionamento. La gestione della centrale termica rimane invece in carico al Comune.

Art. 2 – Valore della concessione

Il valore complessivo annuo presunto è stimato in euro 34.022,00. Pertanto il valore complessivo per i tre anni è stimato in euro **102.066,00** oltre I.V.A.

Il suddetto valore è stato modulato con riferimento al quadro delle entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe a carico degli utilizzatori stabilite dall'Amministrazione comunale e del corrispettivo a carico del Comune.

Art. 3 - Corrispettivo a base di gara

Il corrispettivo annuo presunto a carico del Comune, posto a base di gara, è determinato in euro 14.750,00 oltre IVA

Art. 4 – Modalità di gara e criterio di aggiudicazione

La concessione sarà affidata previa gara informale ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

L'affidamento avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base dei criteri, dei pesi e sub-pesi di seguito indicati.

Offerta tecnica max 80 punti

A)Organizzazione complessiva del funzionamento dell'impianto con particolare riferimento all'attività a favore dei giovani;

Punteggio massimo 25

B) Numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto

Punteggio massimo 15

b.1 Fino a 30 tesserati **punti 3**

b.2 Da 31 a 50 tesserati **punti 5**

b.3 da 51 a 100 tesserati **punti 7**

b.4 Da 101 a 150 tesserati **punti 10**

b.5 oltre 150 tesserati **punti 15**

C) Esperienza nella gestione di impianti sportivi

Punteggio massimo 20 (2 punti / anno di gestione)

il punteggio verrà assegnato in maniera proporzionale per frazione di anno di gestione

D) Realizzazione di interventi volti al miglioramento dell'impianto o relativi al risparmio energetico (es.: pulsantiere o gettoniere per le docce, sostituzione di lampade a incandescenza con lampade a risparmio energetico, temporizzatori per l'erogazione di acqua o per l'accensione delle luci, l'installazione di pannelli fotovoltaici installazione del solare – termico, riqualificazione

energetica del fabbricato)

Punteggio massimo 20

Il concorrente, in sede di gara, dovrà produrre:

criterio A)

relazione descrittiva di organizzazione e funzionamento dell'impianto; indicazione sul personale addetto all'impianto specificando l'esperienza e della professionalità dello stesso; relazione sulle proposte dirette a promuovere ed agevolare la fruibilità dell'impianto per attività giovanili;

criterio B) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il numero dei tesserati per l'anno 2014/2015;

criterio C) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente l'indicazione dell'impianto gestito, il periodo di gestione e l'ente pubblico o privato titolare dell'impianto;

criterio D) relazione tecnica in ordine alla proposta e fattibilità dell'intervento finalizzato al risparmio energetico o al miglioramento dell'impianto, corredata da cronoprogramma e piano economico e afferente la sostenibilità della proposta. Il cronoprogramma ed il piano economico non dovranno contenere elementi relativi all'offerta economica presentata, a pena l'esclusione dalla gara;

Offerta economica punteggio max punti 20

Il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula:

$$X = (100 - \text{Prn}) \times C$$

(100- Prn)

dove:

X = punteggio totale attribuito al concorrente ennesimo n

Prn = percentuale di ribasso offerta dal concorrente ennesimo n

C = Punti 10

Pre = percentuale di ribasso più elevata tra quelle offerte dai concorrenti

La concessione sarà affidata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica e quelli attribuiti per l'offerta economica. Nel caso di più offerte con lo stesso punteggio si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 5 – Gestione dell'impianto

La gestione dell'impianto non può perseguire finalità di lucro ed è rivolta:

- alla massima fruibilità per la pratica di attività sportiva ricreativa e sociale;

- alla promozione dell'attività sportiva motoria e ricreativa;

- alla soddisfazione degli interessi generali della collettività nel rispetto della vigente normativa igienica e di sicurezza.

Nel corso della concessione le attività praticabili potranno subire modifiche preventivamente concordate tra il Concessionario ed il Comune.

Il Concessionario potrà richiedere per iscritto l'autorizzazione a svolgere altre attività, anche di carattere ludico-ricreativo, compatibili con l'attività principale. Qualora l'attività ludico – ricreativa abbia carattere continuativo o ricorrente e comporti l'incasso di tariffe, pagamento di biglietti di ingresso o altri introiti, la stessa sarà autorizzata solo previa verifica della redditività dell'iniziativa e con il conseguente versamento al Comune di un canone suppletivo.

Art. 6 – Durata della concessione

La concessione ha decorrenza dalla data di stipula del contratto o dalla data del verbale di esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, durata triennale (secondo l'anno agonistico) e quindi scadenza al 30 giugno 2018.

L'avvio della gestione e la consegna dell'impianto potranno essere effettuate in via d'urgenza ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni.

Art. 7 – Verbale di consistenza e constatazione - consegna dell'impianto

La consegna dell'impianto e delle attrezzature in esso esistenti avverrà previa redazione di apposito verbale di consistenza e constatazione sottoscritto in contraddittorio dal Concessionario e dalla

Direzione Patrimonio comunale, Ufficio Espropri, Sport.

La disponibilità dell'impianto sportivo, delle attrezzature, beni mobili e macchinari ivi esistenti verrà trasferita al Concessionario esclusivamente per l'espletamento del servizio.

L'impianto sportivo sarà consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Art. 8 - Modalità di utilizzo e gestione

L'impianto sportivo dovrà essere utilizzato nel rispetto delle normative legislative e regolamentari, del regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 142 del 18 novembre 2010, in prosieguo Regolamento Comunale, e degli altri regolamenti comunali.

L'organizzazione e gli allestimenti di competenza del Concessionario devono essere improntati a criteri di correttezza, efficienza ed efficacia nei confronti di tutti i frequentatori della struttura.

Il Concessionario dovrà garantire agli utilizzatori lo svolgimento delle attività previste nel miglior modo possibile, accordando, su semplice richiesta degli interessati e, laddove possibile, l'uso di spazi e/o servizi accessori e quanto altro costituisca pertinenza o dotazione dell'impianto in gestione.

Al Concessionario, ai sensi dell'art. 16 comma 8 del Regolamento, per lo svolgimento della propria attività, è riservato l'uso gratuito dell'impianto per un numero di ore pari al 50% delle ore utili (cioè che darebbero luogo ad entrate tariffarie), determinate all'inizio di ogni stagione sportiva in occasione delle assegnazioni in uso di cui all'art. 8 del citato Regolamento comunale. In detta occasione il Comune determinerà le fasce orarie di utilizzo dell'impianto, il cui 50% è perciò riservato al Concessionario .

La definizione del "50% delle ore utili", riservate al Concessionario, avverrà al momento delle assegnazioni in uso dell'impianto sulla base delle richieste di utilizzo ricevute. Nell'assegnazione degli usi stagionali e occasionali secondo gli specifici regolamenti e/o indirizzi del Comune si terrà conto di tutte le richieste pervenute, compresa quella del Concessionario, assicurando al medesimo la riserva di cui sopra .

Il Concessionario incasserà le tariffe comunali per tutte le ore d'uso effettuate da soggetti diversi. Il Concessionario è tenuto ad esporre le tariffe comunali in un luogo ben visibile agli utilizzatori.

In caso di mancato sfruttamento dell'intera riserva gratuita di cui sopra da parte del Concessionario, il Comune potrà assegnare ad altri anche le ore messe a disposizione del medesimo Concessionario e non utilizzate da questi. Il Concessionario introiterà le relative tariffe nei limiti di quanto stabilito dal Comune stesso.

Qualora invece il Concessionario necessiti di far uso dell'impianto anche oltre la riserva gratuita, tale esigenza potrà essere soddisfatta soltanto compatibilmente con il programma delle assegnazioni effettuate dal Comune.

Il Concessionario garantirà l'utilizzo dell'impianto a favore di tutti gli assegnatari indicati dal Comune, comprese le scuole e i soggetti svantaggiati o comunque tutelati, attraverso l'esenzione o la riduzione tariffaria.

Il Concessionario incasserà quindi le tariffe d'uso dagli utilizzatori esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune.

Art. 9- Obblighi ed oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario è tenuto a:

- a) rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e future in materia di utilizzo dei luoghi di lavoro e degli impianti sportivi e comunque attinenti alla concessione in oggetto; le norme antinfortunistiche e quelle relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro; il regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi vigente e futuro; il presente capitolato e il progetto proposto dal medesimo Concessionario in sede di presentazione dell'offerta nonché le eventuali prescrizioni impartite dal Comune in relazione all'impianto e al suo utilizzo nel corso della concessione;
- b) utilizzare effettivamente l'impianto sportivo;
- c) svolgere e a far svolgere l'attività sportiva compatibilmente con i limiti funzionali e di sicurezza

dell'impianto;

d) segnalare al Comune - Direzione Patrimonio comunale, Ufficio Espropri , Sport - prima di ogni utilizzo, eventuali danni riscontrati presso l'impianto sportivo;

e) segnalare per iscritto al Comune - Direzione Patrimonio comunale, Ufficio Espropri, Sport - entro dodici ore dal termine di ogni utilizzo, eventuali danni arrecati all'impianto sportivo, per qualsiasi motivo, durante l'uso;

f) provvedere, a propria cura e spese, nel caso di danni da chiunque e in qualsiasi modo cagionati all'impianto nel corso di ogni singolo utilizzo, al ripristino stato dell'impianto entro il termine stabilito dal Comune - Direzione Patrimonio comunale, Ufficio Espropri , Sport ;

g) adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'integrità dell'impianto e la sua restituzione al termine di ogni utilizzo nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della consegna;

h) rispettare il divieto assoluto di domiciliare la propria sede all'interno dell'impianto sportivo;

i) provvedere, entro il 01/01/2016 a dotare l'impianto, a proprie spese, di defibrillatore; a formare il personale addetto all'uso di tale attrezzatura; a garantire con proprio personale la copertura totale delle ore di utilizzo dell'impianto in proprio. Per le ore di utilizzo dell'impianto da parte di altre società sportive indicate dal Comune – Direzione Patrimonio comunale, Ufficio Espropri, Sport - il Concessionario dovrà mettere a disposizione tale apparecchiatura. Sarà invece obbligo dell'utilizzatore provvedere alla presenza di proprio personale specializzato all'uso del defibrillatore. La presenza di personale addetto all'utilizzo del defibrillatore sarà a carico del Concessionario per qualsiasi altro utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi, diversi da quelli indicati, quali assegnatari dal Comune;

l) consentire l'accesso e l'uso gratuito dell'impianto alle scuole dell'obbligo che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico ed agli orari antimeridiani nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì (eccezionalmente anche in orari pomeridiani, compatibilmente con l'attività programmata);

m) adempiere alle ulteriori prescrizioni impartite dal Comune inerenti l'accesso, la concessione di agevolazioni tariffarie derivanti da provvedimenti adottati dall'Ente nonché l'utilizzo di spazi concessi a terzi per lo sfruttamento pubblicitario;

n) provvedere all'aggiornamento di tutte le certificazioni e le autorizzazioni relative alla sicurezza e all'agibilità dell'impianto previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente e futura in materia;

o) attuare interventi e opere connesse alla riqualificazione energetica nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta ecc. e sotto la propria ed esclusiva responsabilità ed a proprio rischio imprenditoriale, tenendo manlevato ed indenne il Comune da ogni eventuale pretesa di terzi. A mero titolo esemplificativo per tali interventi o opere si intende: l'istallazione di pulsantiere o gettoniere per le docce, la sostituzione di lampade a incandescenza con lampade a risparmio energetico, temporizzatori per l'erogazione di acqua o per l'accensione delle luci, l'istallazione di pannelli fotovoltaici, installazione

del solare – termico, riqualificazione energetica del fabbricato;

Il Concessionario dovrà inoltre :

- redigere e tenere aggiornati i registri di manutenzione degli impianti con i controlli periodici sulla sicurezza, funzionalità e manutenzione programmata degli impianti elettrici, termici, di sicurezza ed antincendio; il Concessionario, ai sensi e per gli effetti di tutte le norme legislative e regolamentari che regolano la sicurezza, assumerà la qualifica di responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'impianto sportivo e quindi ogni titolarità ed obbligo in materia di sicurezza, agibilità ed omologazione delle strutture. Tutte le certificazioni dovranno essere conservate e, a richiesta, messe a disposizione del Comune.

Nel caso di inadempienza del Concessionario, il Comune potrà provvedere direttamente ai suddetti adempimenti addebitando le relative spese al Concessionario, fatta salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni.

Fanno carico al Concessionario:

- le spese relative all'utenza elettrica mentre rimangono a carico del Comune le spese delle utenze dell'acqua e del riscaldamento;
- la pulizia dell'impianto sportivo;
- la custodia, la sorveglianza e il controllo degli spazi interni e esterni degli accessi all'impianto;
- gli allestimenti e disallestimenti quando necessari;
- la registrazione dell'utilizzo dell'impianto da parte degli assegnatari indicati dal Comune.

Nel caso di interventi che richiedano autorizzazioni di tipo edilizio il Concessionario si assume ogni onere al riguardo e dovrà, comunque, acquisire il parere preventivo delle Direzioni preposte del Comune.

Art. 10 – Vigilanza

Il Concessionario è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto, sia durante l'apertura sia durante la chiusura dello stesso, a chiunque non abbia titolo ad accedervi .

Il Concessionario dovrà attivare un servizio di guardiana e vigilanza sull'impianto a mezzo di proprio personale o personale appositamente incaricato, assumendosi ogni responsabilità ed onere per danneggiamenti e atti di vandalismo. Il Concessionario è responsabile altresì di ogni forma di sottrazione e/o danneggiamento di beni ed oggetti presenti all'interno dell'impianto ed è tenuto a provvedere alla refusione del danno.

Art. 11 - Manutenzione ordinaria

Sono a carico del Concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto previsti dalle leggi e dal vigente Regolamento edilizio comunale che verrà messo a disposizione del Concessionario.

Il Concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza al personale tecnico che il Comune incaricherà per il controllo delle condizioni di manutenzione dell'impianto effettuando gli interventi richiesti dal Comune stesso.

Art. 12 - Manutenzione straordinaria

Fanno carico al Comune le opere di manutenzione straordinaria.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e per iscritto al Comune, nella persona del dirigente della Direzione Patrimonio comunale, Ufficio Espropri, Sport, le situazioni che rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria.

Eventuali danni o disfunzioni imputabili all'omessa o ritardata segnalazione saranno addebitati al Concessionario.

Nessun indennizzo, risarcimento danni o quant'altro spetterà al Concessionario per la riduzione o interruzione dell'attività conseguente all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e ai casi di sopraggiunta inagibilità dell'impianto sportivo.

E' fatto divieto in ogni caso dell'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria di competenza dell'amministrazione, senza la previa autorizzazione dell'ente proprietario.

Art. 13 – Responsabilità per danni

Per qualsiasi infortunio o danno a terzi (cose e/o persone), intendendosi per tali anche il Comune ed il personale di quest'ultimo, cagionato da fatto doloso o colposo, dal mancato rispetto delle prescrizioni normative regolamentari e da quelle impartite dal Comune, o da altre cause comunque conseguenti all'esecuzione del servizio oggetto della concessione; il Concessionario rimane l'unico soggetto responsabile penalmente e civilmente, sollevando da ogni responsabilità, anche solidale, il Comune ed il personale da questi incaricato ad effettuare i controlli sul rispetto delle condizioni contrattuali.

Il Concessionario dovrà provvedere direttamente alla copertura assicurativa dei partecipanti all'attività sportiva e/o ricreativa svolta nell'impianto.

Art. 14 – Coperture assicurative

Il Concessionario ha l'obbligo stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione le seguenti polizze assicurative:

- a) Polizza responsabilità civile terzi; il Comune e il personale dello stesso devono essere considerati terzi con massimale unico non inferiore a euro 3.000.000,00;

b) Polizza incendio rischio locativo, danni diretti, ricorso terzi: massimale non inferiore a euro 1.500.000,00.

Le polizze dovranno essere esibite, dietro richiesta, al Comune Direzione Patrimonio comunale, Ufficio Espropri, Sport- prima della consegna dell'impianto.

Art. 15 – Canone di concessione

Il Concessionario è tenuto a versare un canone annuo di concessione fisso e invariabile pari ad Euro 9.100,00 oltre I.V.A. per tutta la durata della concessione.

Il canone di concessione deve essere versato in due rate di uguale importo: la prima rata entro il 31 dicembre di ogni anno e la seconda entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il mancato pagamento anche di una sola rata dà luogo alla costituzione in mora anche agli effetti del pagamento degli interessi.

Il canone sarà fatturato dal Comune o soggetto dallo stesso incaricato .

Art.16 – Riscossione tariffe e altre entrate

La controprestazione a favore del Concessionario è costituita dalla gestione funzionale ed economica dell'impianto sportivo e dal corrispettivo annuo a carico del Comune offerto in sede di gara.

Al Concessionario pertanto spetta:

- l'introito delle tariffe, stabilite ed aggiornate annualmente dal Comune, per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte di altri soggetti assegnatari in uso e degli utenti che richiedono direttamente l'uso degli impianti quando tale forma d'uso sia prevista;
- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi, nei limiti del 50% delle ore totali a disposizione, negli orari non riservati alle assegnazioni comunali dandone preventiva comunicazione al Comune - Direzione Patrimonio comunale, Ufficio Espropri, Sport sempre nei limiti, vincoli e con le modalità di cui al presente capitolato speciale d'onere;
- l'utilizzo e lo sfruttamento economico degli spazi non destinati alla pratica sportiva.

Art. 17 - Corrispettivo

Al Concessionario spetta, altresì, il corrispettivo annuo offerto in sede di gara, previa verifica del rendiconto della gestione dell'anno sportivo, corredato dalla documentazione giustificativa della spesa, che dovrà evidenziare uno sbilancio non inferiore all'entità del corrispettivo. Nel caso in cui il rendiconto evidenzia uno sbilancio inferiore al corrispettivo questo verrà pagato in misura ridotta e corrispondente all'importo necessario al raggiungimento del pareggio tra i costi sostenuti e le entrate.

A tal fine saranno prese in considerazione le spese sostenute dal Concessionario conformi alle categorie, criteri e parametri di cui all'allegato "Regole di Rendiconto" (allegato D). Il rendiconto dovrà essere presentato al termine di ogni anno al Comune - Direzione Patrimonio comunale, Ufficio Espropri, Sport. Il rendiconto dovrà essere conforme ai modelli Format 1 (rendiconto finanziario spese) e Format 2 (rendiconto finanziario entrate) allegati al presente capitolato sotto le lettere E e F. A tale documentazione dovrà essere allegato anche un report annuale contenente informazioni relative alla pratica sportiva esercitata nel corso della gestione (numero praticanti, tipo di attività, fasce di età, ecc....). Gli utili che dovessero figurare nel consuntivo dovranno essere destinati, nel corso dell'anno successivo, a miglioramenti strutturali e di risparmio energetico. Tali costi dovranno essere rendicontati nel consuntivo dell'anno successivo a quello in cui si produce l'utile.

Il corrispettivo verrà erogato alla fine di ogni anno.

Il Comune potrà concedere un acconto, pari al 50% del corrispettivo, alla scadenza del semestre di attività previa analisi del rendiconto.

Il corrispettivo potrà essere trattenuto e introitato dal Comune in caso di mancato pagamento del canone di concessione.

Il concessionario emetterà la fattura redatta secondo le norme fiscali in vigore ed intestata al Comune di Ancona - Largo XXIV Maggio n. 1- 60121 Ancona

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico ai sensi della legge n. 244/2007 e successive modificazioni e decreto ministeriale n. 55 /2013.

Le fatture, tra l'altro, dovranno obbligatoriamente contenere:

g) il Codice Identificativo Gara (C.I.G.);

h) l'impegno di spesa;

i) il Codice Univoco Ufficio (CU): **9DDBFH**.

Le fatture inoltre riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN .

Le fatture dovranno esporre anche l'importo della ritenuta a garanzia dello 0,50%, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR n. 207/2010, da operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Le ritenute di garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dietro attestazione della regolarità del servizio prestato da parte dal responsabile e dal direttore dell'esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura. Nel caso fossero rinvenute delle irregolarità il termine decorrerà dalla data di invio del documento corretto o dalla sistemazione delle irregolarità riscontrate

Il responsabile del procedimento (rup) provvederà a fornire, durante la vigenza del contratto, indicazioni in ordine alle modalità di redazione ed invio delle fatture elettroniche nonché in ordine alle mancanze costituenti causa di rifiuto del documento fiscale.

L'Amministrazione comunale verificherà la regolarità del concessionario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo si procederà ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5 del DPR n. 207/2010.

L'Amministrazione comunale, inoltre, potrà disporre ogni altro tipo di controllo che sia previsto da leggi successive alla data di redazione del presente capitolato.

Gli importi saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, comunicato dall'operatore economico aggiudicatario, nel rispetto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico del concessionario.

Art. 18 – Responsabilità patrimoniale

Il Concessionario, qualora ricorrano i presupposti di legge, è tenuto agli adempimenti di cui agli artt. 93 e 233 del D.lgs. 267/2000.

Art. 19 - Obblighi del Concessionario in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni; è obbligato ad indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice identificativo di gara che identifica la concessione.

Art. 20- Risoluzione del contratto per inadempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3 comma nove bis della Legge 136/2010 e successive modificazioni.

Art. 21 – Obblighi nei confronti del personale

Il Concessionario, nei confronti del personale impiegato nella gestione in oggetto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; è altresì responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il Concessionario assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni ed integrazioni e sull'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 22 – Sicurezza

Per il servizio in oggetto non si ravvisano rischi derivanti dalle interferenze e pertanto non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione rischi di interferenza (D.U.V.R.I.). Ne consegue che i costi per la sicurezza derivante dalle interferenze sono pari a zero. In ogni modo, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 81/2009, il Comune rimane a disposizione del concessionario per ogni eventuale necessaria informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene del lavoro. In caso di necessità di operare interventi di manutenzione straordinaria, sarà lo stesso Comune a verificare la necessità di redigere un D.U.V.R.I. e a provvedere al calcolo dei relativi costi per la sicurezza derivante dalle interferenze delle lavorazioni di cui all'art. 26 comma 5 del vigente D.Lgs. 81/2008.

Il Comune si impegna a fornire al Concessionario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui lo stesso dovrà operare e prima dell'aggiudicazione del servizio, il Concessionario dovrà aver eseguito un sopralluogo conoscitivo dell'impianto, congiuntamente ad un rappresentante del Comune.

Obbligo del Concessionario sarà inoltre quello di predisporre un aggiornamento del piano d'emergenza con i relativi nomi degli addetti e del Responsabile all'emergenza.

Art. 23 - Cessione della concessione - Cessione di credito – Subappalto

Il Concessionario non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la concessione di cui al presente capitolato. E' vietata la cessione del credito.

Il subappalto è ammesso per l'espletamento di attività ausiliarie (pulizia, servizi di giardinaggio ecc..) nei limiti del 30 % dell'importo della concessione.

Il concorrente deve dichiarare i servizi che intende subappaltare all'atto dell'offerta in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice; in mancanza di tali dichiarazioni il subappalto è vietato.

Art. 24 – Cauzione definitiva

Il Concessionario è obbligato a prestare cauzione definitiva pari al 10% del valore annuale complessivo della concessione, a scelta del Concessionario medesimo :

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale, a titolo di pegno a favore del Comune; il valore dei titoli deve essere al corso del giorno del deposito;
 - in contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale;
 - da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 01 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie che sono sottoposte a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- La garanzia deve contenere espressamente le seguenti condizioni:
- il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del Codice Civile;
 - il Garante pagherà l'importo garantito a semplice richiesta scritta del Comune entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima;
 - il Garante rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma secondo, del Codice Civile;
 - per qualsiasi controversia tra il Comune e il Garante il Foro competente è quello di Ancona;
 - la garanzia non potrà essere modificata senza il consenso scritto del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a quando il Comune, con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato il suo svincolo;
 - il mancato pagamento del premio non può essere opposto al Comune.

Art. 25 – Penali

Il Concessionario è tenuto a rispettare gli obblighi previsti nel presente capitolato .

Il Comune applicherà una penale nei seguenti casi :

- penale pari ad Euro 100,00 in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune in ordine alla gestione e utilizzo dell'impianto;
- penale pari ad Euro 100,00 in caso di mancata segnalazione, prima di ogni utilizzo, di eventuali

danni cagionati all'impianto;

- penale pari ad Euro 100,00 in caso di mancata segnalazione entro le ore 12 dal termine di ogni utilizzo di eventuali danni cagionati all'impianto;

Il Concessionario, dovrà versare l'importo della penale entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di irrogazione della stessa.

Art. 26 - Decadenza della concessione

Il Comune procederà a dichiarare la decadenza dalla concessione con conseguente cessazione degli effetti del contratto nei seguenti casi:

- subconcessione dell'impianto o comunque messa in essere di azioni comportanti il trasferimento a terzi della concessione ottenuta (cessione totale del contratto, ecc..);
- mancato rispetto del divieto assoluto di domiciliare la sede della propria società sportiva all'interno dell'impianto sportivo concesso